



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI TERNENGO

- UFFICIO TECNICO -

P.za Cengo Romano Ruggero 2 – 13844 Ternengo

Tel. 015 461564 – Fax 015 8462745 – mail uftec.ternengo@ptb.provincia.biella.it

SCHEMA DI PRONUNCIA MOTIVATA SU OSSERVAZIONI PRESENTATE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO EX ART. 9 COMMA 5 DPR N. 327/2001, DA PARTE DELL'INTERESSATO SIG. ARCH. F. M.

### PREMESSA

- Con deliberazione del Consiglio Comunale di Ternengo n. 16 del 21/2/2011 è stata adottata la variante parziale al Piano Regolatore Generale Intercomunale, per effetto della quale è stata modificata la destinazione d'uso, da parcheggio privato a parcheggio pubblico, ed è stato imposto il vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione riguardante una parte dei terreni distinti al NCT del Comune Censuario di Ternengo foglio 2 mappali 91, 118, 260, 117, di proprietà per intero del sig. Arch. F. M., residente in Frazione Villa 1, 13844 TERNENGO (BI).

- L' Art 9 comma 5 del DPR 327/2001 prevede che:

*Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta dispone l'efficacia. (L)*

- E' attualmente intenzione della scrivente Amministrazione comunale procedere in virtù del predetto articolo 9 comma 5, e dunque, realizzare sui terreni sopra identificati, opere parzialmente diverse da quelle previste dall'attuale strumento urbanistico e precisamente, opere di verde pubblico e arredo urbano, il tutto come previsto dalla relazione tecnica, nella planimetria di dettaglio e nel riepilogo delle superfici delle rispettive opere, agli atti del Comune.

- Mediante nota del Comune di Ternengo, Prot. N. 771 in data 16/4/2015 RACC AR, **ricevuta dal destinatario in data 22/4/2015**, come si evince dalla cartolina di ritorno agli atti del Comune, è stata effettuata la comunicazione di avvio di procedimento ex art. 9 comma 5 DPR n. 327/2001 al predetto arch. M. informandolo che, in base agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 27/2001, avrebbe potuto formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione..

- E' pervenuta al Comune di Ternengo da parte dell'osservante sig Arch. F. M. , assistito dagli avvocati Laura Scambiato e Marco Ranalli, la nota in data 21/5/2015, assunta al protocollo del Comune di Ternengo al numero 1055 in data 22/5/2015 .

- Successivamente, è pervenuta al Comune di Ternengo da parte dell'osservante sig Arch. F. M. , assistito dagli avvocati Laura Scambiato e Marco Ranalli, la nota in data 16/6/2015, assunta al protocollo del Comune di Ternengo al numero 1214 in data 17/6/2015.

Su tale ultima nota la scrivente Amministrazione Comunale NON si pronuncia motivatamente in quanto essa è manifestamente giunta oltre il prescritto termine di 30 giorni.

**Sulle osservazioni contenute nella nota dell'Arch. F. M., avente data 21/5/2015, assunta al protocollo del Comune di Ternengo al numero 1055 in data 22/5/2015 la scrivente Amministrazione Comunale si pronuncia motivatamente come segue.**

In primis occorre avere riguardo alle seguenti pronunce giurisprudenziali:

*T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 24-06-2011, n. 916*

*Fr.Ta. c. Comune di Limbadi*

*Le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici, ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio. L'eccezione alla regola generale è costituita da alcune situazioni specifiche, in cui il principio di affidamento impone che il piano regolatore dia conto, e renda sindacabile davanti al giudice amministrativo, anche il modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici sottostante alle scelte del piano, come nel caso in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni differenziate, in quanto connotate da una fondata aspettativa (ad esempio, nel caso in cui sia stata stipulata una convenzione di lottizzazione; sia stato annullato, con sentenza passata in giudicato, il diniego di concessione edilizia; sia stato reiterato un vincolo espropriativo scaduto). Se in tali casi l'amministrazione ha l'onere di motivare le proprie scelte, non per questo, comunque, essa viene privata del potere di procedere comunque a sacrificare tali interessi.*

*T.A.R. Valle d'Aosta Aosta Sez. I, 24-07-2012, n. 73*

*Carletto Marcoz e altri c. Comune di Brissogne*

***In sede di variante, anche generale, al piano regolatore, disposta sulla base di una diversa valutazione delle esigenze pubbliche, non occorre una specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione, pur quando essa disponga vincoli sulla proprietà privata, prevedendone l'espropriazione; il principio trova una deroga soltanto quando particolari situazioni (es. convenzioni di lottizzazione) hanno creato aspettative o affidamenti come quelle che traggono origine dall'approvazione di un piano di lottizzazione oppure da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia ovvero, ancora, dalla reiterazione di un vincolo ormai scaduto. Né l'obbligo di motivazione viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni al piano regolatore generale da parte dei privati; queste, infatti, sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano.***

Appare evidente come le surriportate pronunce siano attinenti al caso specifico, poiché trattasi di scelte di carattere urbanistico. In tale ambito, dunque, il Comune NON è tenuto a fornire una motivazione analitica al fine del rigetto delle osservazioni presentate dal Arch. M.

Infatti, il predetto osservante NON espone in alcun caso la sussistenza di “situazioni specifiche”, in cui il principio di affidamento impone che le scelte urbanistiche del Comune diano conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici sottostante alle scelte del piano, come nel caso in cui la modifica progettata vada ad incidere su singole posizioni differenziate, in quanto connotate da una fondata aspettativa.

Infatti l' Arch. M. NON riferisce, e nemmeno è comunque nota allo scrivente Comune, l'esistenza di una stipulata convenzione di lottizzazione, né l'avvenuto annullamento di un diniego di concessione edilizia, né l'avvenuta reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto.

Al contrario, nella suddetta nota di osservazioni, l' Arch. M., espone unicamente varie e supposte considerazioni secondo le quali la realizzazione dell'intero intervento, cioè sia la porzione destinata a parcheggio, sia quella destinata a verde pubblico, **risulterebbe essere, a suo giudizio, inutile e non necessaria.**

Quanto sopra evidenziato in merito alla discrezionalità tecnica del Comune nelle scelte urbanistiche sarebbe dunque di **per sé ampiamente sufficiente a giustificare e motivare il rigetto** delle osservazioni in argomento.

Ad abundantiam, si osserva inoltre che:

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis Sent., 05-12-2007, n. 12589

*Nella localizzazione dell'opera pubblica la P.A. non è tenuta a fornire le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto di un altro; rimane infatti inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dalla P.A., trattandosi di profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta dell'Amministrazione sia manifestamente illogica e tale vizio sia rilevabile "prima facie" (T.A.R. Campania Sez. V Napoli 3/12/01 n. 5144); pertanto, la mancata considerazione di un percorso alternativo nella costruzione di una variante a strada statale coinvolge aspetti rientranti nella discrezionalità tecnica ed il giudice amministrativo deve limitarsi a verificare che, nella graduazione di interessi operata dalla P.A., siano stati acquisiti e presi in considerazione tutti gli interessi coinvolti*

Risulta quindi del tutto infondata e manifestamente contra legem la pretesa dell'osservante arch. M. di sostituirsi alla competente Pubblica Amministrazione nella valutazione dell'interesse pubblico.

A tale fine, innanzitutto occorre avere riguardo alla Costituzione della Repubblica che prevede all'art. 42.

*La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti). La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.*

La espropriazione per pubblica utilità è prevista altresì per legge ordinaria, nella fattispecie il dpr 327/2001, e varie altre fonti.

Inoltre occorre rilevare come la valutazione della opportunità e necessità di realizzare un'opera pubblica, così come la decisione circa la progettazione e dunque sulla composizione strutturale, sulla localizzazione, ed ogni altra caratteristica dell'opera stessa, costituisca l'esercizio della legittima discrezionalità tecnica della competente autorità amministrativa, sancita nel nostro ordinamento dal ben noto e tuttora vigente principio di cui all'art. 4 L. 20 marzo del 1865 n. 2248 all. E:

*Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.*

Pertanto, tale valutazione e la conseguente adottanda decisione non potranno essere sindacate né nel giudizio di legittimità, né tantomeno, ovviamente, in sede di osservazioni procedurali, se non per manifesta irrazionalità o contraddittorietà il cui onere di prova incombe sulla parte ricorrente (Consiglio Stato, sez. IV, 25 agosto 2006, n. 4993; TAR Toscana, sez. I, 13 luglio 2004, n. 2525).

La scelta di un'area operata per la localizzazione di un'opera pubblica, rientrando nell'ambito del merito amministrativo, costituisce concreta espressione della piena discrezionalità

dell'amministrazione ed è soggetta al sindacato del giudice soltanto sotto i profili dell'illogicità, del travisamento e della contraddittorietà. **Tale postulato fondamentale si riflette altresì nella disciplina urbanistica.** E' infatti pacifico in giurisprudenza che la scelta di un'area operata per la localizzazione di un'opera pubblica, rientrando nell'ambito del merito amministrativo, costituisce concreta espressione della piena discrezionalità dell'amministrazione ed è soggetta al sindacato del giudice soltanto sotto i profili dell'illogicità, del travisamento e della contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26.4.2006, n. 2315; 15.6.2004, n. 4018; 1.10.2004, n. 6400; 5.7.2000, n. 3733; T.R.G.A. Bolzano, 10.6.2005, n. 224).

In tale senso altresì il Consiglio di Stato, Sezione IV 25/08/2006 - N° 4993, secondo il quale la soluzione progettuale del tracciato viario è ricompresa tra le scelte discrezionali dell'amministrazione in funzione delle specifiche esigenze da soddisfare.

In sede di localizzazione di un'opera pubblica la scelta dell'area operata dall'amministrazione è concreta espressione della sua piena discrezionalità, soggetta al sindacato del giudice soltanto sotto i profili di illogicità e contraddittorietà (Consiglio Stato, sez. IV, 15 giugno 2004, n. 4018).

Si richiamano inoltre integralmente tutte le motivazioni sottese alla avvenuta modificazione dell'intervento in corso, espresse nella Relazione Tecnica allegata alla adottanda deliberazione di Consiglio Provinciale ex art. 9 comma 5 DPR N. 327/2001.

Infine, dal momento che l'osservante Arch M. cita e richiama, fra l'altro, a fondamento delle proprie osservazioni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da lui presentato, assistito dagli Avvocati Laura Scambiato e Marco Ranalli, per il quale è attualmente pendente innanzi al TAR Piemonte (Sez. II, r.g. 783/2013) apposito giudizio, si controdeduce a detta osservazione richiamando integralmente l' "Atto di costituzione e deduzioni" nel suddetto giudizio, recante data 5 Novembre 2013, redatto dall'Avv Franco Enoch del Foro di Biella, con il quale il Comune di Ternengo si è costituito nel suddetto giudizio innanzi al TAR, al quale atto si fa rinvio con la presente pronuncia.

\*\*\*\*\*

Pertanto, tutte le osservazioni presentate dal Arch. M., con nota in data 21/5/2015, assunta al protocollo del Comune di Ternengo al numero 1055 in data 22/5/2015, non vengono accolte, per le motivazioni nella presente espresse, e parimenti viene respinta la richiesta di annullamento del procedimento in corso e di ripristino della destinazione urbanistica "parcheggio privato a servizio della struttura recettiva del Castello".

Ternengo lì xxxxx 2015

Il Responsabile del Procedimento  
Luigi Russo